

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 22.

Istituzione del Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera in Provincia di Alessandria. (18R00004)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 23.

Istituzione del Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia in Provincia di Vercelli. (18R00005)..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2017, n. 44.

Modifiche al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. (18R00055)..... Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2017, n. 43.


Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità. (18R00071)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0275/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237. (18R00088)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0276/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39. (18R00089)..... Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0278/Pres.

Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale). (18R00090) Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 68.

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017. (18R00009)..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 69.

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Terza variazione. (18R00010) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 70.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017. (18R00022)..... Pag. 25

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 35.

Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali. (18R00034) Pag. 41



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 22.

Istituzione del Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera in Provincia di Alessandria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 S2 del 14 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Alluvioni Piovera

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed a seguito di *referendum* consultivo regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, il Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera, in Provincia di Alessandria.

2. Il territorio del Comune di Alluvioni Piovera è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Alluvioni Cambiò e di Piovera, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Alluvioni Piovera i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Alluvioni Piovera e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di Governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Alluvioni Piovera gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Alluvioni Piovera le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Alluvioni Cambiò.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentati da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Alluvioni Piovera subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Alluvioni Piovera.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Alluvioni Piovera, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del Comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Alluvioni Piovera è situata presso la sede dell'estinto Comune di Alluvioni Cambiò.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Alluvioni Piovera, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Alluvioni Piovera prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decen-



tramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, dell'originario Comune di Alluvioni Cambiò vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Alluvioni Piovera.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Alluvioni Piovera.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Alessandria

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Alluvioni Piovera sono definiti dalla Provincia di Alessandria nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali).

Art. 10.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Alluvioni Piovera è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Alluvioni Piovera:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Alluvioni Piovera può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Alluvioni Piovera quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 85.820,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e del medesimo programma.


2. Per il contributo annuale al Comune di Alluvioni Piovera, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.164,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00004

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 23.

Istituzione del Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia in Provincia di Vercelli.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 S2 del 14 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Cellio con Breia

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed a seguito di referendum consultivo regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, il Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia, in Provincia di Vercelli.

2. Il territorio del Comune di Cellio con Breia è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Cellio e di Breia, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Cellio con Breia i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Cellio con Breia e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di Governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto

disposto dall'art. 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Cellio con Breia gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Cellio con Breia le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cellio.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Cellio con Breia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Cellio con Breia.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Cellio con Breia, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.


Sede del Comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Cellio con Breia è situata presso la sede dell'estinto Comune di Cellio.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Cellio con Breia, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.



2. Lo statuto del Comune di Cellio con Breia prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Cellio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Cellio con Breia.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Cellio con Breia.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Vercelli

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cellio con Breia sono definiti dalla Provincia di Vercelli nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali).

Art. 10.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Cellio con Breia è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Cellio con Breia:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Cellio con Breia può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il contributo una tantum al Comune di Cellio con Breia quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 70.540,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e del medesimo programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Cellio con Breia, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 14.108,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00005

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2017, n. 44.

Modifiche al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 19 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 novembre 2017 n. 1329;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«3. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all'intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale. In caso di ristrutturazione parziale della singola unità immobiliare deve essere rispettato il requisito dell'adattabilità.»

Art. 2.

1. La lettera *f*) comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è abrogata.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d'uso, senza l'effettuazione di lavori edili, di un immobile pubblico, privato o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, destinato a un utilizzo di carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per l'adattabilità. Se per il cambio di destinazione d'uso di un immobile pubblico, privato,

o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, è prevista l'effettuazione di lavori edili, l'unità immobiliare deve essere resa accessibile.»

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, possono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A.»

Art. 5.

I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ai requisiti di accessibilità e adattabilità.

2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. L'adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.»

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:


«3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere vincolante della Ripartizione provinciale Politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali o da una persona da questi delegata.»

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«1. Gli edifici pubblici, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità, in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con due o più livelli deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun livello non sia destinato a uso indipendente e a tutti i livelli sia garantita l'accessibilità ai sensi dell'art. 3.

2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere per le persone disabili un servizio igienico di cui all'art. 44, dotato di accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l'opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È



consentita la realizzazione di un servizio igienico per persone disabili se, per accedervi, l'utente deve percorrere una distanza non superiore a 60 m orizzontali.»

Art. 8.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 5:

«5. Negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia si applica il comma 3 del presente articolo.»

Art. 9.

1. Nel testo in lingua italiana la rubrica dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: «Edifici residenziali e di edilizia residenziale sociale».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«2. Negli edifici residenziali con più di tre unità immobiliari e con più di tre livelli fuori terra, è obbligatoria l'installazione di un ascensore che serva tutti i livelli dell'edificio e ne garantisca la piena accessibilità. Per il calcolo dei livelli fuori terra vanno considerati anche eventuali livelli porticati e piani mezzanini e i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello. Non è obbligatoria l'installazione di un ascensore in caso di edifici unifamiliari, plurifamiliari privi di parti comuni, e case a schiera, indipendentemente dal numero di livelli. Per queste categorie di edifici residenziali deve essere garantito il requisito dell'adattabilità. In caso di ristrutturazione del sottotetto o di sopraelevazione di un edificio residenziale non vi è l'obbligo di installazione di un ascensore se gli interventi non interessano l'intero edificio. In caso di nuova costruzione di edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra, la fermata dell'ascensore deve avvenire al piano e non sui pianerottoli intermedi.

3. Gli spazi comuni esterni di pertinenza degli edifici residenziali e residenziali sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Le case unifamiliari, plurifamiliari prive di parti comuni, le case a schiera e gli edifici con meno di quattro unità immobiliari devono avere l'accesso adattabile.»

3. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito dell'adattabilità in tutte le sue parti.»

Art. 10.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«Art. 11 (*Edifici privati aperti al pubblico*). — 1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali

esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Tutti i livelli che compongono l'attività aperta al pubblico devono essere accessibili nella loro totalità.

2. Va predisposto un servizio igienico con le caratteristiche di cui all'art. 44, se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m². In caso di ampliamento della superficie a disposizione del pubblico, il servizio igienico aperto al pubblico di cui all'art. 44, è da prevedersi solo se la superficie dell'ampliamento stesso è superiore ai 200 m².

3. Nei singoli ambienti devono essere garantiti idonei spazi di manovra.

4. Il requisito dell'adattabilità deve essere rispettato solo per il cambio di gestione.»

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. Nelle strutture ricettive tutte le parti e i servizi comuni devono essere accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s'intendono:

a) gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;

b) i servizi igienici di cui all'art. 44, di pertinenza degli spazi comuni;

c) la sala ristorante o sala colazione, la 'stube' e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;

d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti;

e) la sala lettura, TV, gioco e similari;


f) i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.»

2. Il comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«6. In caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell'ampliamento devono essere accessibili a chiunque. Nel calcolo dei posti letto si considerano solo i posti letto oggetto dell'intervento e non il totale dei posti letto della struttura ricettiva.»

3. Il comma 8 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti con un massimo di dodici posti letto complessivi o fino a quattro appartamenti per ferie con una ricezione massima di dodici posti letto. Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga sia di stanze per ospiti che di appartamenti per ferie, si calcolano i posti letto totali della struttura ricettiva.»



Art. 12.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande devono essere accessibili fino all'ingresso principale o a un ingresso equivalente tramite almeno un percorso accessibile.

2. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, indipendentemente dalla superficie a disposizione del pubblico, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui all'art. 44. Gli esercizi di somministrazione di bevande devono essere dotati di almeno un servizio igienico di cui all'art. 44 nel caso in cui la superficie a disposizione del pubblico non sia inferiore a 50 m². Per il calcolo della superficie va considerata l'intera superficie dei locali a disposizione del pubblico, compresi i servizi igienici, da cui va detratta una percentuale pari al 10 per cento per la parte di superficie non a disposizione del pubblico, come l'area bancone di servizio e retrobanco. Nel computo metrico non sono considerati gli spazi esterni dell'esercizio quali giardini, Wintergarten e similari, che tuttavia devono risultare accessibili.»

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; essi devono garantire le stesse condizioni di visibilità del resto della platea. Il quattro per cento dei posti riservati a persone disabili va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere ubicati in prossimità di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;

b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;

c) presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.»

Art. 14.

1. La rubrica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: «Impianti sportivi».

Art. 15.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. In caso di subentro di nuovo medico per dimissioni o cessata attività del predecessore, l'accessibilità dello studio medico dovrà essere garantita entro tre

anni dalla data d'inizio attività del medico subentrante. La deroga temporanea deve essere approvata dal Servizio competente in materia.»

Art. 16.

1. Nel testo in lingua italiana la rubrica dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: «Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale».

2. I commi 1 e 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«1. Negli edifici di edilizia residenziale sociale la percentuale di posti auto o di autorimesse riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo di posti auto o autorimesse disponibili; in ogni caso deve essere garantita la disponibilità di almeno un posto.

2. Nelle autorimesse pubbliche o aperte al pubblico deve essere previsto almeno un posto auto più un ulteriore posto auto ogni 40 posti auto o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

Nelle autorimesse con capacità fino a 20 posti auto è sufficiente riservare un posto alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per i posti auto ad uso di persone con disabilità e i relativi percorsi deve essere prevista un'altezza minima di 2,20 m.»

Art. 17.

1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:


«1. Le aree e i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare. Essi comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi pedonali in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all'art. 22, indipendentemente dalla tipologia di edifici che su di essi si affacciano. La larghezza minima delle aree e dei percorsi pedonali non deve essere inferiore a m. 1,50.»

Art. 18.

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, nei casi di dimostrata impossibilità tecnica, l'otto per cento.

In caso di adeguamento, sono ammesse pendenze non superiori all'otto per cento. Se il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse, per un dislivello massimo di 15 cm, brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento.»



2. Nel testo in lingua italiana la lettera *a*) del comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«*a*) 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e residenziali sociali;»

3. Il comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto a un'altezza compresa tra 0,95 m e 1,05 m, misurata dall'asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato, dove possibile, per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.»

Art. 19.

1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. In ogni caso la differenza massima di dislivello consentita deve essere inferiore a 2,5 cm.»

Art. 20.

1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture ovvero in aderenza ad aree pedonali, deve essere riservato alle persone disabili almeno un posto auto opportunamente segnalato, preferibilmente coperto e in aderenza ai percorsi pedonali, e situato nelle immediate vicinanze dell'accesso all'edificio o alla struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali e agli accessi stessi.»

Art. 21.

1. Il comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«2. Per assicurare un collegamento agevole fra i percorsi veicolari, le aree di parcheggio, le attrezzature e i servizi posti all'esterno dell'edificio e l'accesso principale o un accesso equivalente in caso di strutture di cui agli articoli 12 e 13, sempreché la distanza non superi i 100 m, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.»

Art. 22.

1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d'uso pubblico. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All'interno delle

unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.»

Art. 23.

1. I commi 6 e 7 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:

«6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata minima di 25 cm.

7. Le rampe di scale di cui al comma 1 che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 8:

«8. Le scale di cui al comma 1, con un numero di alzate superiore a quattordici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.»

Art. 24.

1. Il comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«2. Le scale di cui al comma 1 e all'art. 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto a un'altezza compresa tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un'altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.»

Art. 25.

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«*b*) porta con luce netta minima di 0,80 m,»

2. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è aggiunta la seguente lettera *d*):

«*d*) la porta dev'essere posizionata sul lato corto dell'ascensore.»

Art. 26.


1. Il comma 5 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, è di 0,80x1,20 m.»

Art. 27.

1. Il comma 9 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«9. La piattaforma deve avere dimensioni minime pari a 0,80 x 1,20 m. La porta deve avere dimensioni di



luce netta pari a 80 cm ed essere posizionata sul lato corto della piattaforma.»

Art. 28.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«*b*) le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno; è consigliabile l'uso di porte scorrevoli;»

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«*d*) l'asse della tazza WC deve essere prevista a una distanza di almeno 40 cm dalla parete laterale; il bordo anteriore della tazza WC deve essere posizionato a 0,75-0,80 m dalla parete posteriore e il suo piano di seduta, come quello degli altri apparecchi sanitari, deve trovarsi a 4446 cm dal pavimento, considerato anche l'eventuale rialzo ribaltabile;»

Art. 29.

1. Il comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«1. In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno una parte utilizzabile da persone disabili. Lo spogliatoio utilizzabile anche da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l'esterno; è comunque consigliabile l'uso di porte scorrevoli.»

Art. 30.

1. Nel testo in lingua tedesca il comma 3 dell'art. 47 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«3. In öffentlichen Gebäuden sind die verschiedenen Wege so zu gestalten, dass sie auch von Personen mit eingeschränkten Sinnesfähigkeiten deutlich wahrgenommen werden können. Dabei sind geeignete Materialien mit unterschiedlichen farblichen, akustischen und taktilen Eigenschaften zu verwenden. In Beherbergungsbetrieben ist die deutliche Erkennbarkeit der Wege bis zur Rezeption zu gewährleisten, in Schulgebäuden bis zum Sekretariat und in öffentlichen Gebäuden mit einem Auskunftsschalter bis zu diesem. Wo dies nicht möglich ist, muss die Erkennbarkeit bis zu einer leicht erreichbaren Rufstelle gewährleistet sein.»

Art. 31.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«1. Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:»

2. Nel testo in lingua italiana la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:

«*b*) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 6 dicembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00055

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2017, n. 43.

Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.


Finalità

1. Con la presente legge la regione intende garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2017, al fine di evitare impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in materia di armonizzazione dei bilanci e dal pareggio di bilancio.

Art. 2.

Integrazione risorse intesa per lo sviluppo 2017-2019

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a integrare le risorse destinate alle finalità previste dall'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e



contabilità), e agli interventi per l'adeguamento a uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento.

Art. 3.

Contributo al Comune di Sutrio

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sutrio per la realizzazione, presso il polo dello Zoncolan, di un centro di raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 4.

Disposizioni in materia di contabilità

1. Ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre variazioni alle missioni - programmi - titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 5.

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

1. L'amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

2. La validità delle graduatorie approvate con la deliberazione della giunta regionale il settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale n. 15/2014, ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile.

3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'art. 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), l'amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei finanziamenti, sulla base del decreto di assegnazione 16 novembre 2017, n. 8624, anche in deroga all'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.


4. L'amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è autorizzata, per l'anno 2017, a disporre la concessione dei contributi, in deroga alla disciplina di settore, sulla base del provvedimento di ammissione al finanziamento. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza dal contributo concesso.

5. L'amministrazione regionale finanzia i costi degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei comuni non finanziati in osservanza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010, n. 3907 e delle successive, emanate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nella misura indicata nell'ordinanza medesima.

6. La concessione è disposta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 5 è disposta nella misura del 50 per cento all'approvazione dello studio da parte della commissione tecnica regionale di cui all'art. 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e il saldo è disposto a definizione della procedura di esame dello studio come indicata nell'ordinanza di cui al comma 5.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di derivazione statale in attuazione dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 51, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), dell'art. 5, commi 24 e 25-bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dell'art. 3, comma 42, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2009), attribuite alla gestione del servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, per finanziare le domande di contributo contenute nella graduatoria approvata con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

8. L'individuazione della tipologia di interventi finanziabili, compresi nella graduatoria di cui al comma 7 è effettuata con decreto del direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastruttu-



re e territorio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.

9. Al fine di consentire la concessione dei contributi ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile, la validità della graduatoria di cui al comma 7 è prorogata alla data del 31 dicembre 2018.

10. Entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a Friuli-Venezia Giulia Strade SpA. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati, anche mediante elenco, gli interventi oggetto dell'affidamento e l'importo da corrispondere per ciascun intervento, purché le opere pubbliche siano state inserite nella programmazione triennale della regione ovvero rientrino tra quelle di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e sono stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.

11. Le risorse finanziarie assegnate con deliberazione della giunta regionale ai comuni ai sensi dell'art. 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono impegnate, limitatamente all'esercizio finanziario 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 2 è destinata la spesa di 1.514.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella A.

2. Per le finalità di cui all'art. 3 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 3 (Rifiuti) - titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella B.

3. Per le finalità di cui all'art. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai program-

mi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella B.

4. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 5 e 6, è destinata la spesa di 305.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella B.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 dicembre 2017

p. Il presidente: BOLZONELLO

18R00071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0275/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

- l'art. 24, comma 1, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

- l'art. 24, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;



- l'art. 24, comma 3, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

- l'art. 24, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del Regolamento ad alcune modifiche alla legge regionale 16/2014 intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente in materia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «Per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 1° dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

(Omissis)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, la lettera c) è abrogata.

Art. 3.


Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del trien-



nio», sono sostituite dalle parole: «in sede di istruttoria delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell'art. 12».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 le parole: «oltre a un utile ragionevole» sono soppresse;

b) al numero 1) della lettera g) del comma 3 le parole «di cui all'art. 4, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 4, comma 2»;

c) il numero 5) della lettera g) del comma 3 è abrogato;

d) al comma 6 le parole «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente» sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti», sono soppresse, e dopo le parole «al Servizio» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità dei finanziamenti in base all'art. 8».

Art. 7.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole «e 5)» sono soppresse.

Art. 9.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione del finanziamento in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto al finanziamento della prima annualità del triennio.»

2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

Art. 10.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

Art. 11.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: «, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2», sono soppresse.

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato A) al presente Regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis)

18R00088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0276/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);


Visti, in particolare:

l'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'articolo 26, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando



i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'articolo 26, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 2017, n. 039/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del Regolamento ad alcune modifiche alla legge regionale 16/2014 intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente in materia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «Per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2382 del 1 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39

(Omissis.)

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 39/2017


1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, la lettera *d*) è abrogata.

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole «commi 3 e» sono sostituite dalla parola «comma».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è abrogato.



Art. 4.

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle parole: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 14».

Art. 6.

Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. All'art 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 le parole: «oltre a un utile ragionevole», sono soppresse.

b) al numero 1 della lettera g) del comma 3, le parole: «di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ed all'articolo 5, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 5, comma 2».

c) il numero 5) della lettera g) del comma 3 è abrogato.

d) al comma 6 le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti», sono soppresse, e dopo le parole «al Servizio» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9».

Art. 8.

Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, le parole «lettera g), numeri 3),4),5) e 6), e h)» sono sostituite dalle seguenti «lettera g), numeri 2), 3), 4), e h)» .

Art. 10.

Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e la terza annualità del triennio non può compor-

tare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.»

2. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è abrogato

Art. 11.

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è abrogato.

Art. 12.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 39/2016, le parole: «, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 13, comma 2, e 17, comma 2», sono soppresse.

Art. 13.

Sostituzione dell'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato A) al presente Regolamento.

Art. 14.

Sostituzione dell'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato B) al presente Regolamento.

Art. 15.

Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato C) al presente Regolamento.

Art. 16.

Sostituzione dell'Allegato E del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. L'allegato E del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dall'allegato D) al presente Regolamento.

Art. 17.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis.)

Visto: *Il Presidente*: SERRACCHIANI

18R00089



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2017, n. 0278/Pres.

Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Visto il comma 2 dell'art. 121-ter della citata legge regionale n. 2/2002, il quale stabilisce che il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo;

Visto il comma 4 del medesimo art. 121-ter della citata legge regionale n. 2/2002, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, nonché le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice per l'iscrizione nell'elenco;

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre 2017, n. 2355;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio

2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

(Omissis).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada, nonché le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 2. Programma e modalità di svolgimento dell'esame di idoneità

1. Il programma dell'esame di idoneità, che consiste in una prova orale, verte sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica regionale;
- b) cenni sulla storia e la morfologia del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) nozioni di alimentazione sportiva ed integrazione;
- d) topografia regionale e orientamento;
- e) utilizzo del GPS e tracciatura dei percorsi;
- f) elementi di primo soccorso;
- g) aspetti fiscali e assicurativi relativi alla libera professione.

Art. 3. Modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice

1. L'esame di idoneità di cui all'art. 2 si svolge di fronte a una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo.

2. La Commissione esaminatrice dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, o suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale appartenente al Corpo forestale o un suo sostituto;
- c) dal Presidente del Comitato regionale della Federazione ciclismo italiana o un suo delegato;
- d) da un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo sostituto esperto in primo soccorso e alimentazione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale appartenente al Servizio competente in materia di turismo.

4. La partecipazione alla Commissione esaminatrice dei componenti esterni di cui al comma 1, lettere c) e d), è compensata con un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).



5. La Commissione è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta anche mediante e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione d'esame di idoneità.

6. La Commissione, esaminati i candidati, trasmette i nominativi di coloro che hanno superato l'esame di idoneità al Servizio competente in materia di turismo che provvede alla loro iscrizione all'elenco di cui all'art. 121-ter, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, rilasciandone, a richiesta, attestazione di avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00090

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 68.

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017.

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario stipulare da parte della Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, un contratto di concessione, per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE), n. 1107/70, e specificatamente dell'art. 5, comma 5. Il contratto transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicità la gestione del servizio ed elimina l'attuale regolazione dello stesso effettuata mediante atti unilaterali nella forma dell'obbligo di servizio da parte di una molteplicità di enti locali;

2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella legge regionale n. 23/2012 la possibilità di assumere personale nel 2017, a tale assunzione non è stato dato corso. In attesa della definizione del contenzioso si procede pertanto a posticipare la decorrenza dell'efficacia della disposizione;

3. È necessario ridurre l'entità del concorso finanziario regionale previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto di Piombino, in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto dall'Autorità di sistema portuale;



4. È opportuno prevedere la possibilità di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle somme già stanziare per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca;

5. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi straordinari per la progettazione della viabilità a nord di Pisa, tratto Madonna dell'Acqua - Cisanello;

6. Poiché alla data attuale non sono state esperite, né si prevede di poterlo fare entro la fine dell'anno, le azioni conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti utilizzo di risorse sull'annualità 2017, con la presente legge si provvede ad abrogare o adeguare le relative previsioni normative, nonché ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa annualità, azzerandole;

7. L'art. 24 della legge regionale n. 85/2016 reca disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), disponendo che le società nelle quali la Regione è subentrata confluiscono nell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. entro il 31 dicembre 2017. L'art. 26, comma 4, dispone che la Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) ed h) quater, della legge regionale n. 39/2005, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all'art. 3, comma 1, lettere h bis) ed h ter), della stessa legge regionale n. 39/2005, si avvalga di ARRR S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2018;

8. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR S.p.A. delle società energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi, stante la plurima attività richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto conto che le società risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è quindi opportuno prorogare il termine fino alla data in cui la fusione delle società energetiche in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa debba concludersi entro il 31 dicembre 2018, e modificare l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 85/2016 disponendo che l'avvalimento di ARRR S.p.A., da parte della Regione, decorra dal giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla lettera a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019;

9. È opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione;

10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire il passaggio delle informazioni tra i catasti e l'omogeneizzazione delle procedure e quindi l'armonia nel sistema, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2018 l'esercizio delle funzioni di controllo sugli impianti termici da parte del Comune di Grosseto disciplinato dall'art. 22-bis della legge regionale n. 85/2016;

11. Nel quadro delle azioni volte a portare a conclusione il progetto di ricerca avviato mediante la società Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 si è resa necessaria anche a seguito delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo originario, chiarendo la natura dell'erogazione (che non costituisce contributo, bensì dotazione in conto capitale) alla società Sviluppo Toscana S.p.A. (in house della Regione), e gli obiettivi della stessa, escludendone la natura di aiuto di Stato;


12. È necessario tutelare nei modi più opportuni il progetto e le finalità dell'intervento che richiederà l'attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che, con molta probabilità, si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex art. 124) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla Regione;

13. Per completare e rafforzare l'intervento finanziario straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è necessario stanziare un'ulteriore somma che può essere trasferita nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi, prevedere un contributo straordinario in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonché supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l'erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero;

14. L'art. 70 duodecies della legge regionale n. 77/2013 ha disposto contributi straordinari per gli interventi per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per le annualità 2014 e 2015, nell'ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti nell'attuazione di misure e interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti;

15. Nell'ambito dell'accordo di programma si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualità 2017, 2018 e 2019;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 88/1998

1. Alla lettera *h*), del comma 1, dell'art. 22, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: «declassificazione» è inserita la seguente: «amministrativa».

2. Dopo il comma 4, dell'art. 22, della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:

a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;

b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4-ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal comma 12-ter del medesimo art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.».

3. Dopo il comma 4-bis, dell'art. 22, della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente:

«4-ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.».

Art. 2.

Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 88/1998

1. Al comma 3, dell'art. 23, della legge regionale n. 88/1998, prima delle parole: «I proventi derivanti» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 4-ter,».

Art. 3.

Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 2, dell'art. 102, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'art. 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'art. 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, e a far data dalla stipula del contratto medesimo, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;

b) assegnazione alla Regione, per gli anni 2018 e 2019, della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera *a*);

c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.».

2. Dopo il comma 2, dell'art. 102, della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione assicura, per le annualità 2018 e 2019 e per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2.».

Art. 4.


Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23/2012

1. Al comma 3-bis, dell'art. 19, della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Art. 5.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23/2012

1. Al comma 2-bis, dell'art. 21, della legge regionale n. 23/2012 le parole: «euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed» sono soppresse, e le parole: «2016-2018, annualità 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 - 2019, annualità 2018».



Art. 6.

Rilancio dell'area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46-quater della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 3, dell'art. 46-quater, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), le parole: «in trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «in venti anni».

2. Dopo il comma 5, dell'art. 46-quater, della legge regionale n. 77/2012 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019.».

3. Il comma 6, dell'art. 46-quater, della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 7.

Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 77/2013

1. I commi 9-ter e 9-quater dell'art. 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sono abrogati.

Art. 8.

Trasferimento della proprietà invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2014

1. Al comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), la parola: «massima» e la parola: «2017,» sono soppresse.

Art. 9.

Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 86/2014

1. Al comma 1, dell'art. 33, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), dopo la parola: «connesse,» sono inserite le seguenti: «allo scavalco ferroviario di Livorno ed al collegamento ferroviario in Garfagnana,».

Art. 10.

Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

2. Al comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 82/2015 le parole: «e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017» sono soppresse.

Art. 11.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'articolo 26-quater della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1, e al comma 3, dell'art. 26-quater della legge regionale n. 82/2015 la parola: «1.500.000,00» è sostituita dalla seguente: «1.550.000,00».

Art. 12.

Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Abrogazione dell'articolo 26-novies della legge regionale n. 82/2015

1. L'art. 26-novies della legge regionale n. 82/2015 è abrogato.

Art. 13.

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Modifiche all'articolo 26-quaterdecies della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1, dell'art. 26-quaterdecies della legge regionale n. 82/2015, le parole: «fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2017, e per euro 200.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2019».


2. Il comma 2 dell'art. 26-quaterdecies della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 400.000,00 per l'anno 2018 ed euro 400.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.».

Art. 14.

Nomina del Commissario. Modifiche all'articolo 32-quater della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1, dell'art. 32-quater, della legge regionale n. 82/2015 la parola: «trecentosessantacinque» è sostituita con la parola: «settecentotrenta.».



Art. 15.

Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale n. 85/2016

1. Alla fine del comma 1, dell'art. 22-bis, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), le parole: «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2018».

Art. 16.

Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 85/2016

1. Al comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 85/2016 le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

2. Al comma 3 della legge regionale n. 85/2016 le parole: «Fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».

Art. 17.

Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 85/2016

1. Al comma 4, dell'art. 26, della legge regionale n. 85/2016 le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di conclusione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019».

Art. 18.

Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 85/2016

1. Dopo il comma 2, dell'art. 27, della legge regionale n. 85/2016 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all'art. 24, comma 2.».

Art. 19.

Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino. Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 89/2016

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.

Art. 20.

Contributi per l'estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili. Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 89/2016

1. L'art. 11 della legge regionale n. 89/2016 è abrogato.

Art. 21.

Contributo alla Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 16/2017

1. Il comma 3, dell'art. 11, della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015), è abrogato.

Art. 22.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16/2017

1. I commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2017 sono abrogati.

Art. 23.

Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 40/2017

1. L'art. 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.

1. Al fine di tutelare il completamento del progetto «Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese» (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all'acquisizione dell'immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o altro strumento previsto dalla legge fallimentare, in relazione al fallimento della società CREAF s.r.l.

2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a finanziare gli oneri per il completamento e la gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni.



3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell'importo dell'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell'intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAM s.r.l. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.

5. L'aumento di capitale a favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria derivante dalla procedura fallimentare, oltre oneri accessori derivanti dalla procedura stessa.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.».

Art. 24.

Contributo straordinario al Comune di Cascina. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 40/2017

1. Il comma 3, dell'art. 20, della legge regionale n. 40/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.».

Art. 25.

Polo economia circolare della costa toscana. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 40/2017

1. Al comma 2, dell'art. 25, della legge regionale n. 40/2017 la parola: «500.000,00» è sostituita dalla seguente: «50.000,00».

Art. 26.

Teatro Ernesto Rossi di Pisa. Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale n. 40/2017

1. L'art. 28, della legge regionale n. 40/2017 è abrogato.

Art. 27.

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 53/2017

1. Dopo il punto 12 del preambolo della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti), è in serito il seguente:

«12-bis. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività;».

2. Dopo il punto 12-bis del preambolo della legge regionale n. 53/2017, è inserito il seguente:

«12-ter. Nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla ricostruzione è necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l'erogazione di finanziamenti di micro credito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole;».

Art. 28.

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 53/2017

1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 53/2017 la parola: «20.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «37.000.000,00».

Art. 29.

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 53/2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 53/2017 la parola: «8.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «3.000.000,00».

Art. 30.


Contributi associazioni. Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale n. 53/2017

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 53/2017 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Contributi straordinari ad altri soggetti privati danneggiati

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 8.000,00 in favore dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività d'impresa se non in via accessoria e strumentale, che hanno segnalato danni nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge n. 225/1992.



2. La Giunta regionale definisce le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo straordinario di cui al presente articolo.».

Art. 31.

Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3-ter nella legge regionale n. 53/2017

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 53/2017 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese agricole e della pesca danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è attivata una misura di intervento di microcredito per le imprese agricole e della pesca toscane colpite da calamità. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Possono accedere alla misura le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca.

3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 20.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di centoventi mesi, con preammortamento non superiore ai ventiquattro mesi.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.».

Art. 32.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 53/2017

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 53/2017 la parola: «20.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «37.000.000,00».

2. Al comma 3, dell'art. 4, della legge regionale n. 53/2017 la parola «8.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «3.000.000,00».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 4, della legge regionale n. 53/2017 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui all'art. 3-bis, pari ad euro 176.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.».

4. Dopo il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge regionale n. 53/2017 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Agli oneri di cui all'art. 3-ter, pari ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.».

Art. 33.

Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone

1. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 70-duodecies, comma 1, della legge regionale n. 77/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Camaiore un contributo straordinario per la realizzazione degli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, fino all'importo complessivo e massimo di euro 1.075.000,00 così ripartiti:

a) per l'anno 2017, euro 387.000,00;

b) per l'anno 2018, euro 500.000,00;

c) per l'anno 2019, euro 188.000,00.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 387.000,00 per il 2017, euro 500.000,00 per il 2018 ed euro 188.000,00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio 2017-2019, secondo la seguente articolazione per annualità e titolo di spesa:

Anno 2017:

euro 189.000,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti";

euro 198.000,00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Anno 2018:

euro 500.000,00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Anno 2019:

euro 188.000,00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale"».

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00009



LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 69.

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Terza variazione.

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 28 novembre 2017, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), sulla proposta di legge della Giunta regionale 13 novembre 2017, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Terza variazione);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 in funzione delle esigenze di spesa, di parte corrente e in conto capitale, intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 90/2016, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio;

3. al fine di consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO


Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2017	Pluriennale 2018	Pluriennale 2019
Entrata	0,00	+31.164.651,02	+31.164.651,02	+326.400,00	0,00
Spesa	0,00	+31.164.651,02	+31.164.651,02	+326.400,00	0,00



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2017 - 2019

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00010

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 70.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 13 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non auto sufficienza);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale)

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica» come ente di diritto pubblico);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);

Vista la legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione

regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009);

Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia, al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti ai termini di pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione;

2. Al fine di rendere individuabile, in modo più univoco, la causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di cui alla l.r. 5/2008, è introdotto il riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

3. Al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house, è necessario modificare l'art. 13, comma 5-bis 1, della l.r. 5/2008;

4. In seguito all'abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), disposta dalla l.r. 26/2017, si rende necessaria l'abrogazione della lettera b) del comma 3 della l.r. 5/2008. Tale norma, infatti, prevede la decadenza dall'incarico nei casi di cui all'art. 13, comma 6, della l.r. 61/2012 non più vigente;

5. Le disposizioni della sezione V del capo I prevedono a ripristinare il coordinamento tra l'art. 55 della l.r. 1/2009 e l'art. 49 della stessa legge, coordinamento venuto meno a causa di un errore materiale intervenuto nell'ambito delle modifiche apportate dalla recente legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008) all'ordinamento del personale regionale ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, nel caso di riconferma dei rapporti del personale di cui agli articoli 51 e 53 della l.r. 1/2009 alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto, si provvede alla proroga dei contratti originariamente stipulati;

6. È necessario modificare la decorrenza dell'indennità di carica e dei rimborsi spese del presidente del Con-



siglio e dei altri componenti dell'Ufficio di presidenza, dei componenti dell'ufficio di presidenza delle commissioni consiliari, del portavoce dell'opposizione e dei presidenti dei gruppi consiliari, al fine di collegarle all'effettivo esercizio delle relative funzioni;

7. È necessario raccordare alcune disposizioni della l.r. 60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte con la legge 221/2015 (c.d. green economy) e in vigore dal 2 febbraio 2016;

8. È necessario correggere la disposizione di cui all'art. 17, comma 8, della l.r. 49/2011 nella parte in cui omette, per mero refuso, di prescrivere il rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) e all'art. 11, comma 1, della medesima legge, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in attesa del programma comunale o del suo aggiornamento;

9. Si rende necessario aggiornare la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della l.r. 49/2011, sostituendo il riferimento al regolamento urbanistico di cui all'abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con il piano operativo di cui all'art. 95 della l.r. 65/2014;

10. È opportuno intervenire sulla l.r. 30/2015 al fine di correggere alcuni errori materiali, adeguare i termini per l'espletamento di adempimenti in tema di approvazione del bilancio, precisare che il parere obbligatorio della Consulta tecnica è previsto anche in tema di modifiche alla perimetrazione delle aree facenti parte del sistema regionale della biodiversità;

11. In fase di applicazione della l.r. 56/2017 si è evidenziata la necessità di precisare meglio i riferimenti cartografici ivi presenti, garantendo la certezza dei confini delle aree indicate. È necessario pertanto apportare le opportune modifiche alla l.r. 56/2017 prevedendo anche che sia il Consiglio direttivo del parco a redigere le modifiche cartografiche in modo da avere riferimenti privi di indeterminazione;

12. È necessario allineare la normativa sull'attività di panificazione di cui alla l.r. 18/2011 a quanto già previsto per altre attività professionali disciplinate con leggi regionali (attività di tintolavanderia, attività di acconciatore), oltre ad apportare una semplificazione procedurale, permettendo a coloro che subentrano in un'attività già esistente di presentare una comunicazione, anziché una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

13. Alla luce dell'art. 48 della l.r. 15/2017, in materia di programmazione settoriale, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 20/2009, relativo all'approvazione di un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al piano regionale di sviluppo (PRS), occorre abrogare i punti 6 e 7 del preambolo;

14. È necessario stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l'art. 4, comma 3, e l'art. 7 della l.r. 21/2010 per definire sotto l'aspetto dell'impianto di programmazione l'intero insieme degli interventi e il loro procedimento di attuazione successivamente all'entrata in vigore della l.r. 15/2017;

15. È opportuno adeguare la l.r. 32/2002 al fine di prevedere la possibilità di far svolgere un tirocinio a colo-

ro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o non sono in grado di dimostrarlo;

16. Il comma 170 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo il noleggio con conducente anche dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare, oltre alle tre sezioni esistenti attualmente del ruolo (autovetture e motocarrozzette, veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 67/1993;

17. È necessario, nell'ambito delle verifiche di regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi di cui all'art. 7 della l.r. 67/1993;


18. L'art. 9 del regolamento CE 1371/2007 al fine di garantire ai passeggeri il più ampio accesso possibile al trasporto ferroviario, prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno i biglietti più essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a bordo dei treni. Al fine di coordinare le disposizioni relative al trasporto pubblico locale con il quadro normativo comunitario, è necessario modificare l'art. 19-bis della l.r. 42/1998;

19. In tema di tutela sanitaria dello sport è necessario recepire nella l.r. 35/2003 le modifiche apportate dalla normativa nazionale e, contestualmente, disciplinare l'aspetto relativo ai soggetti autorizzati che devono rilasciare le certificazioni non agonistiche, anche sulla base delle disposizioni della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

20. È necessario modificare l'art. 10 della l.r. 28/2004 alla luce del fatto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche a seguito dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), non esercitano più questo tipo di funzioni;

21. È opportuno correggere alcuni errori materiali e precisare alcuni raccordi normativi all'interno della l.r. 40/2005, oltreché adeguare, in coerenza con l'attuale ruolo del direttore della programmazione di area vasta conseguente alla riforma di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), le disposizioni inerenti alla mobilità del ruolo di direttore generale;

22. È opportuno ricollocare la clausola valutativa prevista dall'art. 20 della l.r. 66/2008 all'interno di un



contenitore più ampio, rappresentato dalla relazione sanitaria regionale di cui all'art. 20 della l.r. 40/2005;

23. In seguito ai recenti mutamenti normativi intervenuti, sia negli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale, sia nel sistema degli organismi di governo clinico, è necessario adeguare la composizione dell'organismo previsto dall'art. 76-*septies* della l.r. 40/2005, la Conferenza regionale permanente, che svolge compiti di indirizzo e monitoraggio del sistema di emergenza urgenza territoriale

24. Ai fini del rispetto dei principi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005 e del ruolo del comune lì esplicitato, anche in considerazione dei principi costitutivi del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 della l.r. 40/2005, così come modificato dalla l.r. 84/2015, per gli effetti che in esso esplica l'attività dell'organo oggetto di modifica nella sua composizione, si ritiene necessario prevedere che alla conferenza zonale dei sindaci di cui alla l.r. 41/2005 partecipino tutti i sindaci dell'ambito territorialmente interessato, ancorché esercenti funzioni in associazione il cui esercizio è demandato all'unione dei comuni;

25. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, conformarsi alle indicazioni contenute nell'impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l'altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell'accreditamento dettata dalla legge regionale 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009), la mancanza di una previsione esplicita sulla durata dell'accreditamento;

26. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, introdurre una puntualizzazione sul rispetto della normativa vigente nella l.r. 36/2017 sul governo clinico;

27. Ai fini di una necessaria uniformità, è opportuno estendere anche alle figure apicali della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di cui alla l.r. 85/2009 la disciplina prevista per i soggetti apicali dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), di cui all'art. 106-*bis* della l.r. 40/2005, e dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), di cui all'art. 6-*bis* della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»);

28. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la l.r. 81/2000 al nuovo modello organizzativo, rendendo esplicita l'esistenza di diverse autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative in seno all'amministrazione regionale nei diversi ambiti di competenza;

29. È necessario prevedere la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la Regione nella fase di opposizione alla sanzione, potendo altresì delegare appositi funzionari;

30. L'evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche a livello comunitario e, in particolare, l'implementazione della disciplina dei controlli e della tenuta e

gestione degli elenchi degli operatori biologici prevista dalla normativa statale, rende opportuno adeguare l'ordinamento regionale abrogando la legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici) e la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), in quanto attualmente la materia, sotto il profilo dei controlli e della conoscenza dei dati relativi agli operatori biologici, risulta compiutamente disciplinata a livello amministrativo, sia nazionale che regionale;

31. È opportuno chiarire che si applica, anche nel caso della centrale unica di committenza degli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Toscana, la norma transitoria la quale stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

32. È necessario dare seguito all'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate in riferimento alla l.r. 37/2017, in particolare per chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l'obbligo di annotazione scatta subito dopo che l'abbattimento è stato accertato, e per chiarire che i manufatti che possono essere realizzati nelle aree del territorio rurale individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali non sono destinati allo svolgimento dell'attività venatoria ma, esclusivamente, al ritrovo e all'organizzazione dell'attività delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi;

33. È necessario modificare la l.r. 26/2012 proponendo una nuova composizione della commissione regionale per il paesaggio, rispondente alla nuova organizzazione del Ministero dei beni, attività culturali e del turismo;

34. È opportuno dettare una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione regionale per il paesaggio nelle more della nomina della nuova e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima;

Approva la presente legge:

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI


Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2017, N. 26 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO, DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER CONSIGLIERI REGIONALI, ASSESSORI E ORGANI DI GARANZIA. MODIFICHE ALLA L.R. 40/2009 ED ALLA L.R. 55/2014)

Art. 1.

*Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 26/2017*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 26/2017 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di



garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014), sono aggiunte le parole: «di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti».

Art. 2.

Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all'art. 8 della l.r. 26/2017.

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 26/2017 le parole: «la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sugli investimenti».

Art. 3.

Publicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all'art. 10 della l.r. 26/2017

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

«*a)* la dichiarazione sugli investimenti;».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 le parole: «il rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la sintesi del rendiconto».

3. Il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

«3. I dati di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera *c)* sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera *d)* sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera *e)* sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.».

4. Il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

«4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'art. 13, comma 1.».

Art. 4.

Publicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all'art. 11 della l.r. 26/2017

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

«*a)* la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'art. 7, comma 6, della legge 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali;».

3. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2.».

4. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

«3. I dati di cui al comma 1, lettera *a)*, sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera *b)* entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera *c)* con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera *d)* al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera *e)* entro tre mesi dalla elezione o nomina.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'art. 13, comma 1.».

Art. 5.

Aggiornamenti. Modifiche all'art. 12 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell'art. 12 le parole: «di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «sugli investimenti».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 26/2017 sono aggiunte le parole: «da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'art. 13, comma 1.».

Art. 6.

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all'art. 13 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 26/2017 le parole: «la dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1, lettera *a)*,» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sugli investimenti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 26/2017 è inserito il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.».

Art. 7.

Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2017

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della l.r. 26/2017 le parole: «dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti».



Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2008, N. 5 (NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI E DI RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA REGIONE)

Art. 8.

Incompatibilità. Modifiche all'art. 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:

«*f*) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché presso gli enti del servizio sanitario regionale;».

Art. 9.

*Limitazioni per l'esercizio degli incarichi
Modifiche all'art. 13 della l.r. 5/2008*

1. Alla fine del comma 5-bis 1 dell'art. 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte le parole: «o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione».

Art. 10.

*Decadenza e revoca. Modifiche
all'art. 15 della l.r. 5/2008*

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 15 della l.r. 5/2008 è abrogata.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 55 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE)

Art. 11.

*Programma di azione normativa.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 55/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), le parole: «di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale),» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 12.

Mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 68/2011.

1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituita dalla seguente:

«Mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 13.

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 49 della l.r. 1/2009.

1. Al comma 4-bis1 dell'art. 49 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole:


«e di cui all'art. 52» sono abrogate.

Art. 14.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 51 della l.r. 1/2009.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.».



Art. 15.

Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 78/2010.»

Art. 16.

Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.»

Art. 17.

Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'art. 55 della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 55 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: «la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4.»

2. Il comma 1-bis dell'art. 55 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 (TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 18.

Decorrenza delle indennità e rimborsi spese. Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), le parole: «elezione nella carica» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in carica».

Capo II

AMBIENTE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Art. 19.

Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta.»

2. Il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta.»


Art. 20.

Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art. 23-bis della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

«3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra» ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.»

2. Al comma 4 dell'art. 23-bis della l.r. 60/1996 le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».



Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, n. 25
(NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI
INQUINATI)

Art. 21.

*Finalità ed oggetto della legge. Modifiche
all'art. 1 della l.r. 25/1998*

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, n. 24
(DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA TENUTA DI SAN
ROSSORE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI
PRESIDENZA)

Art. 22.

*Tenuta di San Rossore.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 24/2000*

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), è sostituito dal seguente:

«4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e evidenziandone le coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 35 della l.r. 30/2015 riporta, in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustra l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2011, n. 49
(DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE)

Art. 23.

*Programma comunale degli impianti.
Modifiche all'art. 9 della l.r. 49/2011*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole:

«regolamento urbanistico» sono sostituite dalle seguenti: «piano operativo».

Art. 24.

*Disposizioni transitorie.
Modifiche all'art. 17 della l.r. 49/2011*

1. Alla lettera *a*) del comma 8 dell'art. 17 della l.r. 49/2011 le parole: «lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*) e *c*)».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2015, n. 30
(NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE.
MODIFICHE ALLA L.R. 24/1994, ALLA L.R. 65/1997, ALLA
L.R. 24/2000 ED ALLA L.R. 10/2010)

Art. 25.

*Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità.
Modifiche all'art. 9 della l.r. 30/2015*

1. Alla fine della lettera *g*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), sono aggiunte le parole: «, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse».

Art. 26.


*Comunità del parco.
Modifiche all'art. 22 della l.r. 30/2015*

1. Al comma 4 dell'art. 22 della l.r. 30/2015 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 27.

*Contabilità e bilancio dell'ente parco.
Modifiche all'art. 35 della l.r. 30/2015*

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 35 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti: «ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla Giunta regionale».



Art. 28.

*Programma annuale delle attività.
Modifiche all'art. 36 della l.r. 30/2015*

1. Al comma 2-bis dell'art. 36 della l.r. 30/2015 le parole: «nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'art. 35, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di esercizio».

Art. 29.

Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della l.r. 30/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 30/2015 le parole: «30 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

Art. 30.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'art. 103 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 103 della l.r. 30/2015 le parole: «102, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «101, comma 2».

Art. 31.

*Disposizioni transitorie.
Modifiche all'art. 121 della l.r. 30/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 121 della l.r. 30/2015 le parole: «lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d)».

Art. 32.

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'art. 123-bis della l.r. 30/2015.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 123-bis della l.r. 30/2015 dopo le parole: «unioni di comuni» sono inserite le seguenti: «e della città metropolitana».

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2017, N. 56
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PIANO DEL PARCO DELLE
ALPI APUANE)

Art. 33.

Modifiche al preambolo della l.r. 56/2017

1. Alla fine del punto 5 del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane), sono inserite le parole: «, e medesima condizione, inoltre, si riscontra per il Comune di Camporgiano».

2. Dopo il punto 5 del preambolo della l.r. 56/2017 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di «area contigua», è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della l.r. 65/1997;».

3. Alla fine del punto 6 del preambolo della l.r. 56/2017 sono inserite le parole: «, Camporgiano e Coreglia Antelminelli».

Art. 34.

Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'art. 1 della l.r. 56/2017.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 56/2017 è sostituita dalla seguente:

«b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio);».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 56/2017 è aggiunta la seguente:

«b-bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.».

3. Il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 56/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.».

Capo III


ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 35.

*Esercizio dell'attività di panificazione.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 18/2011*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) è inserito il seguente:

«1-bis. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).».



Capo IV

CULTURA

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, N. 20
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE)

Art. 36.

Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009

1. I punti 6 e 7 del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), sono abrogati.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 21
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI)

Art. 37.

Programmazione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 21/2010

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:».

2. Dopo la lettera *h*) del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'art. 7.».

Art. 38.

Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'art. 7 della l.r. 21/2010.

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 21/2010 la parola: «svolge» è sostituita dalla seguente: «attua».

Art. 39.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 24 della l.r. 21/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 24 della l.r. 21/2010 le parole: « comma 2,» sono soppresse.

Capo V

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 40.

Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche dell'art. 17-quater della l.r. 32/2002.

1. Al comma 1 dell'art. 17-quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: «che hanno assolto l'obbligo di istruzione» sono soppresse.

Capo VI

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, N. 67
(NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO)

Art. 41.

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'art. 3 della l.r. 67/1993.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) conducenti di velocipedi.».

Art. 42.

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 67/1993.

1. L'art. 7 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli) —


1. La commissione di cui all'art. 6:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo;

b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;

c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;

d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell'esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.»

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42
(NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 43.

*Disciplina tariffaria dei servizi programmati.
Modifiche all'art. 19-bis della l.r. 42/1998*

1. Al comma 5 dell'art. 19-bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: «I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.» sono soppresse:

2. Dopo il comma 5 dell'art. 19-bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

«5-bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione.»

Capo VII

SANITÀ E COESIONE SOCIALE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2003, N. 35
(TUTELA SANITARIA DELLO SPORT)

Art. 44.

Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'art. 2 della l.r. 35/2003.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: «legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)».

Art. 45.

Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all'art. 4 della l.r. 35/2003

1. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 le parole: «dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993» sono sostituite dalle seguenti:


«dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall'art. 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende uni-



tà sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.».

Art. 46.

Criteria generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all'art. 5 della l.r. 35/2003.

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 5 della l.r. 35/2003 le parole: «dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e» sono soppresse, e dopo le parole «marzo 1993» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto ministeriale salute 24 aprile 2013».

Art. 47.

Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all'art. 10 della l.r. 35/2003

1. Alla fine della rubrica dell'art. 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: «e non agonistico».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: «e non agonistica».

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: «per l'attività sportiva agonistica».

4. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 35/2003, dopo le parole: «agonistica e non agonistica» sono inserite le seguenti: «e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica.».

Art. 48.

Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all'art. 13 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 35/2003 le parole: «dalla l.r. n. 8/1999» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)»; le parole: «della l.r. 8/1999 sono sostituite dalle seguenti: «l.r. 51/2009».

Art. 49.

Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'art. 14 della l.r. 35/2003

1. Al comma 5 dell'art. 14 della l.r. 35/2003 le parole: «l.r. n. 8/2009» sono sostituite dalle seguenti: «l.r. 51/2009».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004 N. 28 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING)

Art. 50.

Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all'art. 10 della l.r. 28/2004

1. Al comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: «camera di commercio territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 51.

Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'art. 12 della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: «Conferenza aziendale dei sindaci».

Art. 52.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'art. 37 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 37 della l.r. 40/2005 le parole: «previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci» sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 37 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria.».

3. Il comma 7 dell'art. 37 della l.r. 40/2005 è abrogato.



Art. 53.

Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'art. 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 7 dell'art. 39 della l.r. 40/2005 le parole: «e la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci», sono soppresse.

Art. 54.

Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'art. 43 della l.r. 40/2005

1. Alla fine dell'alinea del comma 4 dell'art. 43 della l.r. 40/2005, sono aggiunte le parole: «, nel rispetto della specifica normativa vigente».

Art. 55.

Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III-bis del titolo IV della l.r. 40/2005.

1. La rubrica del capo III-bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie».

Art. 56.

Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'art. 51 della l.r. 40/2005.

1. Al comma 6-*quater* dell'art. 51 della l.r. 40/2005 le parole: «per le professioni sanitarie» sono soppresse.

Art. 57.

Conferenza regionale permanente. Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 76 septies della l.r. 40/2005 è abrogata.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*d)* il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale);

3. Il comma 5 dell'art. 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera *e)*, conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale.».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

Art. 58.

Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'art. 34 della l.r. 41/2005

1. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell'ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco.».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 82 (ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO)

Art. 59.

Accreditamento delle strutture. Modifiche all'art. 4 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:

«2-*ter*. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga.».

Art. 60.

Norma transitoria. Modifiche all'art. 13 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La disposizione di cui all'art. 4, comma 2-*ter*, si applica alle strutture già accreditate di cui al comma 1, a far data dalla comunicazione di cui al medesimo comma 1.».



Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 85 (RICONOSCIMENTO DELLA «FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA» COME ENTE DI DIRITTO PUBBLICO)

Art. 61.

Personale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 85/2009

1. L'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica» come ente di diritto pubblico), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Personale*) — 1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.

3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.

4. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.»

Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 82 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2016)

Art. 62.

Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 26-decies della l.r. 82/2015

1. La lettera *e*) del comma 3 dell'art. 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituita dalla seguente:

«*e*) due rappresentanti designati dal CAL.»

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 63.

Abrogazione della l.r. 40/1995

1. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 40 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81), è abrogata.

Art. 64.

Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 81/2000

1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) le parole: «riservate alla» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalla».


2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 le parole: «riservate alla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalla Regione».

3. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:

«*1-bis*. All'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all'art. 6,



comma 9, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), anche tramite funzionari appositamente delegati.

Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell'Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

5. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 le parole: «, anche sulla base di informazioni e dati relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti» sono soppresse.

Capo IX SVILUPPO RURALE

Sezione I

PRODUZIONE OTTENUTE MEDIANTE METODI BIOLOGICI.
ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 65.

Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici);
b) legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici).

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E GOVERNO DEL TERRITORIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 3/1994, 65/2014, 37/2017

Art. 66.

Centrale unica di committenza. Modifiche all'art. 11-sexies della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell'art. 11-sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«3. L'ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all'acquisizione della qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 50/2016 e, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 10, dello stesso decreto legislativo 50/2016. Fino

all'acquisizione della qualificazione o all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all'affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del decreto legislativo 50/2016.».

Art. 67.

Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'art. 34-bis della l.r. 3/1994

1. L'art. 34-bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
«Art. 34-bis (Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie) — 1. Per il ritrovo e l'organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:

a) manufatti secondo quanto previsto dall'art. 78 della l.r. 65/2014;

b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall'art. 79 della l.r. 65/2014.

2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell'art. 34.».

Art. 68.

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'art. 78 della l.r. 65/2014.

1. Nel comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: «per l'esercizio dell'attività venatoria» sono soppresse.

2. Nel comma 2-bis dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole: «per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994» e la parola: «rifiuti» è sostituita dalla seguente: «reflui».

3. Nel comma 3 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole: «per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994».

Art. 69.

Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'art. 84 della l.r. 65/2014.

1. La lettera n) del comma 1 dell'art. 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:


«n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 78.».

Art. 70.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della l.r. 65/2014.

1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

1. «b-bis) l'installazione dei manufatti di cui all'art. 78;».



Art. 71.

Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«g) l'installazione dei manufatti di cui all'art. 78;».

Art. 72.

Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017

1. Al punto 5 del preambolo della legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), le parole:

«e provvede al recupero dello stesso» sono soppresse.

Capo X

URBANISTICA

Art. 73.

Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 26/2012

1. L'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Composizione e durata della commissione)

— 1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:

a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;

b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;

c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.

2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch'essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:

a) un docente universitario scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;

b) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dalle associazioni portatrici

di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

c) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all'art. 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 42/2004.

4. La commissione resta in carica cinque anni.».

Art. 74.

Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all'art. 3 della l.r. 26/2012

1. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell'art. 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.».

2. Il comma 2-bis dell'art. 3 della l.r. 26/2012 è abrogato.

Art. 75.

Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 26/2012

1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:

a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all'art. 2, comma 1;

b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione.».


2. Al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 26/2012 la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 76.

Norme transitorie. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 26/2012

1. L'art. 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Norma transitoria) — 1. In fase di prima applicazione dell'art. 2, come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), il Presidente della



Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. 70/2017.

2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'art. 2, come modificato dalla l.r. 70/2017 sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.».

Art. 77.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2017.

(*Omissis*).

18R00022

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 35.

Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 7 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione Basilicata, recependo quanto sancito in sede di Conferenza unificata permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 marzo 2015 in materia di interventi assistiti con gli animali (IAA), con la presente legge definisce e promuove le terapie, l'educazione e le attività assistite con gli animali che svolgono un importante ruolo

di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi, come dimostrato da numerose evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia.

2. La presente legge ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, al fine di tutelare gli operatori, la salute dell'utente, il benessere dell'animale impiegato e la sicurezza dei centri di riabilitazione.

Art. 2.

Definizioni e Indicazioni

1. Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nell'art. 7. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani. Prima di avviare un intervento con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti che rilascino apposito certificato medico di non controindicazione all'attività ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, un certificato di sana e robusta costituzione e la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà.

2. Lo svolgimento degli IAA è consentito solo previa stipula di copertura assicurativa a garanzia dei singoli utenti, degli operatori e dei centri e/o strutture che erogano gli IAA come previsto dall'art. 1, comma 2.


3. La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità come previsto dall'art. 3. In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

a) terapia assistita con gli animali (TAA) consistente in un: intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre di seguito (RE) è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;

b) educazione assistita con gli animali (EAA) consistente in un: intervento di tipo educativo o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento. L'EAA mira a migliorare il livello di benessere psicofisico e sociale e la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale. L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

1. prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;

2. difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;



3. disagio emozionale e psicoaffettivo;
4. difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
5. situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
6. condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata;

c) attività assistita con gli animali (AAA) consistente in un: intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportive - agonistiche con animali. Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui (ad esempio anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico) e promuovono nella comunità il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere. Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche all'EAA o alla TAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:

1. sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
 2. accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
 3. stimolare la motivazione e la partecipazione;
 4. favorire lo sviluppo delle autonomie.
4. L'equitazione sportiva per disabili (denominata anche pre-sportiva, in cui l'utente viene inserito in sedute di equitazione anche con normodotati e svolge normale vita di scuderia) è una AAA.

Art. 3.

Equipe multidisciplinare per gli IAA

1. Gli IAA, in particolare la TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità della relazione uomo - animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

2. La scelta dell'équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato. Tutti i componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e competenza e l'attestazione di idoneità

relativa agli IAA di cui all'art. 9. Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

a) per tutti gli IAA:

1. medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsabile di progetto, o dell'attività in caso di AAA, nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità;

2. coadiutore dell'animale: prende in carico l'animale durante le sedute; in tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento; il coadiutore dell'animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA;

b) per le TAA, inoltre:

1. responsabile di progetto: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti; è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta;

2. referente di intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto; il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un'idonea figura professionale dell'area sanitaria di cui al D.L. 19 febbraio 2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex legge n. 43/2006 e D.M. 29 marzo 2001) specializzata negli IAA e di documentata esperienza e competenza adeguatamente formata in relazione agli obiettivi del progetto stesso;


c) per le EAA, inoltre:

1. responsabile di progetto: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti; è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta;

2. referente di intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto; il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo, specializzata in IAA ed in possesso di competenza ed esperienza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità;

d) per le AAA, inoltre:

1. responsabile di attività: organizza e coordina le attività; il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e competenza specializzati in IAA.



Art. 4.

Strutture e Attrezzature

1. Gli IAA possono essere erogati sia presso centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a precisi requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

2. I centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalla presente legge; in relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:

- a) centri specializzati con animali residenziali;
- b) centri specializzati con animali non residenziali.

3. I centri specializzati devono prevedere almeno i seguenti requisiti strutturali:

- a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b) area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c) area/e per l'erogazione degli interventi;
- d) locali e servizi igienici per gli operatori;
- e) locale o area per familiari e accompagnatori;
- f) aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g) locale ad uso infermeria veterinaria;
- h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

4. I centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali.

5. L'area per l'erogazione degli interventi deve essere:

- a) di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- b) dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- c) dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- d) se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- e) se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di uno o più impianti in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali; il pavimento deve essere antisce-

volto, lavabile e disinfettabile o sanificabile; inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

6. Le aree per l'erogazione degli interventi nella riabilitazione equestre devono essere:

a) un campo (cavallerizza) di dimensione di almeno 20 x 40 metri adeguatamente recintato con fondo in sabbia sufficientemente drenante e morbido;

b) un campo (cavallerizza) coperto di dimensioni di almeno 15 x 20 metri con fondo in sabbia sufficientemente drenante e morbido, dotata di adeguate finestre o di uno o più impianti in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione;

c) tre box per ospitare per ognuno un cavallo adibito alla RE;

d) un tondino di addestramento di diametro di 16/18 metri;

e) almeno un *paddock* per il pascolo libero dei cavalli;

f) un locale *living* adeguatamente attrezzato e confortevole per l'accoglienza dei pazienti/utenti e dei loro familiari o accompagnatori, dotato di servizi igienici accessibile ai disabili in base alle norme vigenti;

g) uno spogliatoio per uomini e donne;

h) un locale per l'infermeria;

i) una selleria per il deposito delle attrezzature.

7. L'attrezzatura minima per l'erogazione degli interventi nella riabilitazione equestre deve essere:

a) selle inglesi normali;

b) sella inglese da ippoterapia con maniglie estraibili;

c) fascione a due maniglie;

d) pedana o scivolo per la salita a cavallo;

e) parco ostacoli e materiale didattico (coni, palline colorate, aste ecc.).

8. I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei centri con animali residenziali, devono essere:

a) adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;

b) sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;

c) provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensioni degli animali presenti;

d) tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;

e) provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati; devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il



servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

9. Requisiti gestionali.

La gestione dei centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi; chiunque intenda attivare un centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto; nei centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

- a) rappresentante legale;
- b) in caso di TAA, direttore sanitario, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
- c) in caso di EAA, responsabile del centro, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
- d) figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

10. Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

- a) direttore sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
- b) responsabile del benessere animale;
- c) operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

11. Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e sociosanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.) aziende agricole; le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.

12. Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle aree per l'erogazione degli interventi previsti dal comma 5.

13. Se le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i centri specializzati con animali residenziali.

Art. 5.

Registrazione

1. Tutte le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA sia in strutture riconosciute che in quelle non riconosciute, quali quelle presso il domicilio del paziente, devono registrarsi in un apposito elenco tenuto nelle aziende sanitarie territorialmente competente.

2. La Regione Basilicata si impegna a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

a) gli IAA siano effettuati presso centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 1 comma 1 della presente legge;

b) i centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a), che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge;

c) sia reso pubblico l'elenco dei centri specializzati, di cui alle lettere a e b, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori e di trasmettere tale elenco al Centro di riferimento nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito;

d) per chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile, di verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera c);

e) per i centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA di trasmettere l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre, alla Regione e al Centro di riferimento nazionale per gli IAA che può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.

Art. 6.

Modalità operative


1. È compito dell'équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi; la progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

2. Le fasi di progettazione previste in TAA sono:

a) prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo psicologo o lo psicologo-psicoterapeuta;

b) individuazione del responsabile di progetto;

c) coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà del paziente;



d) coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condizione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;

e) individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;

f) stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;

g) realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante, al prescrittore e a eventuali familiari.

3. Le fasi di progettazione previste in EAA sono:

a) valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o istituzioni;

b) identificazione del responsabile di progetto;

c) coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà della persona;

d) individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;

e) stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;

f) realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.

4. Le fasi di pianificazione previste in AAA sono:

a) definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di intervento anche in relazione alla finalità richiesta;

b) costituzione dell'équipe multidisciplinare;

c) realizzazione dell'attività/progetto e relazione conclusiva.

5. Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sia sul paziente/utente che per l'animale, valutando eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive che negative, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali, ecc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

6. L'efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui «cambiamenti» degli utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio.

Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio International Classification of Functioning disability and health *ICF*). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati e validati deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA).

Art. 7.

Animali impiegati negli IAA

1. Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo; le specie maggiormente impiegate sono:

a) cane;

b) cavallo;

c) asino;

d) gatto;

e) coniglio.

2. I progetti di TAA e di EAA che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN IAA, sentito il Ministero della salute; l'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, viene valutata dal veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del D.M. 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.

3. Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005).

4. Secondo le specificità dell'intervento, il medico veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.

5. Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del medico veterinario dell'équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell'animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell'animale impiegato; per ogni animale il medico veterinario predisponde una cartella clinica, che



deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

6. In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

7. Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati. L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità. Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la prosocialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

8. Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.

9. I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale; nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

Art. 8.

Tutela del benessere animale

1. L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comporta-

mentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.

2. Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta. Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento. Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.


Art. 9.

La formazione degli operatori

1. Gli IAA, in particolare le TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui all'art. 3 in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato.

2. L'iter formativo di ogni singolo soggetto e/o i corsi di aggiornamento spettano alla Regione Basilicata per il tramite di enti di formazione, sia pubblico che privati, accreditati secondo normativa vigente, dal CRNIAA e dall'ISS secondo le modalità riportate nelle linee guida richiamate all'art. 1 della presente legge, deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione che il discente abbia:

- a) frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato);
- b) partecipato alle visite guidate;
- c) svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
- d) prodotto un elaborato finale.



Art. 10.

Commissione per gli IAA

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per gli IAA.

2. La commissione è nominata con delibera del Consiglio regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) uno psicologo - psicoterapeuta in possesso di qualifica riconosciuta e con esperienza in IAA;

c) un terapeuta della riabilitazione con esperienza in IAA;

d) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in IAA;

e) un etologo con competenza in IAA;

f) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito degli IAA;

g) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA;

h) un neuropsichiatra quale rappresentante dell'Ordine dei medici;

i) un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

j) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.

Art. 11.

Compiti e funzioni della Commissione per gli IAA

1. La commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:

a) esamina i progetti che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in centri specializzati presso strutture sia pubbliche che private;

b) certifica i soggetti, tra cui associazioni onlus e cooperative sociali, abilitati a erogare servizi di IAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'art. 13, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 12;

c) istituisce l'albo dei soggetti certificati di cui all'art. 9;

d) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di TAA e EAA;

e) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere del paziente/utente e degli animali coinvolti;

f) predisporre un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e EAA, da tenersi

presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;

g) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.

2. La commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in IAA che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. Ai componenti della commissione spettano i compensi determinati in gettoni di presenza (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 12.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni transitorie indicate in sede di Conferenza unificata permanente di cui all'art. 1 e previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;

c) le disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate in sede di Conferenza unificata permanente di cui all'art. 1;

d) le modalità per la promozione e l'attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza a persone con disabilità;


e) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'art. 13.

Art. 13.

Progetti

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e EAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'art. 12.

2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 12.



Art. 14.

Utilizzo beni immobili regionali

1. Al fine di raggiungere le finalità indicate dalla presente legge, la Regione Basilicata si impegna a censire beni immobili e proprietà regionali e/o di enti sub-regionali che possono essere concesse a soggetti certificati di cui all'art. 12 ed adibite per le attività legate agli interventi assistiti con gli animali.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati a regime per la spesa corrente in euro 150.000,00, si provvede, per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente importo dal «Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio», di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni, programmi e capitoli come per legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 dicembre 2017

PITTELLA

18R00034

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-024) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 6 3 0 *

€ 4,00

